



COMUNE DI QUATTORDIO

Ordinanza n. 29 del 19.09.2024

IL SINDACO

PREMESSO che sulle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, a causa delle forti piogge e del vento che sempre più frequentemente si manifestano negli ultimi anni, si è rilevato il costante fenomeno dello smottamento di ripe ed il conseguente riempimento dei fossi che compromette la normale circolazione stradale costituendo pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che, lungo queste strade sono spesso presenti alberi e/o siepi, poste a ridosso del ciglio stradale (spesso a distanza inferiore a quella stabilita dal C.C. e dal regolamento Comunale di Polizia Rurale) con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede stradale e che, a causa dell'instabilità dei versanti collinari, alcuni di essi possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano lungo la viabilità pubblica nonché pregiudizio alla visuale ed, in alcuni casi, ostruzione al transito veicolare;

DATO ATTO inoltre che lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico si ravvisano fenomeni di occupazione dei fossi di scolo delle acque, di imbrattamento della sede stradale con fango e detriti a seguito di utilizzo di macchinari agricoli, in violazione degli obblighi sopra citati;

RITENUTO di dover garantire la sicurezza della circolazione stradale e la funzionalità della rete viaria sul territorio comunale in considerazione del fatto che gli interventi sono urgenti, indifferibili e rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità;

CONSIDERATO che la corretta manutenzione delle pertinenze stradali determina una situazione di maggiore sicurezza anche in caso di eventi meteorici di particolare entità riducendo il rischio di danni alle infrastrutture e di frane;

Via Civalieri, 13
15028 Quattordio
Tel. 0131 773581
mail: info@comune.quattordio.al.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it
www.comune.quattordio.al.it

VISTA la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, in particolare nell'esercizio delle competenze di autorità locale di polizia;

VISTI, con riferimento al Codice Civile:

- *gli articoli 892 e 893, in materia di distanze degli alberi dal confine, e in particolare dalle strade;*
- *l'articolo 894, che prevede che in caso di alberi a distanza non legale, il confinante può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti;*
- *l'articolo 896, in materia di recisione di rami che si protendano e di radici che si addentrino sul terreno altrui;*

VISTI, con riferimento al D.Lgs. 285/1992, e s.m.i., Codice Della Strada:

- *l'articolo 15 comma1 lettera c) che prevede il divieto, in relazione alle strade pubbliche, di impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;*
- *l'articolo 15 comma1 lettera g), in merito al divieto di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;*
- *l'articolo 16, in materia di divieti, in capo ai proprietario agli aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali, al di fuori del centro abitato, nel novero dei quali è compreso l'impianto di alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni;*
- *l'articolo 17, in materia fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati, inibite a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito;*
- *l'articolo 18, in materia di fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati;*
- *l'articolo 29, che prevede in capo ai proprietari confinanti con le strade pubbliche, l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*
- *ancora l'articolo 29 che, ove per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, prevede l'obbligo, in capo al proprietario, di rimuoverli nel più breve tempo possibile;*

- *l'articolo 31, in materia di obbligo, in capo ai proprietari, di mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;*
- *ancora l'articolo 31, in materia di obbligo di realizzare, ove occorrano, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;*

VISTO il D.P.R. 495/1992;

RITENUTO, al fine di prevenire situazioni di serio, concreto e attuale pericolo, nella presente fase, di adottare atto finalizzato ad esigere il rispetto, ad opera della indistinta collettività, degli obblighi di legge, con previsione di accollo di eventuali danni derivati, oltre le sanzioni di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50;
- la L. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Polizia Rurale;

ORDINA

alla generalità dei proprietari e degli aventi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, provinciali e comunali, nonché vicinali di uso pubblico, in tutto il territorio comunale del Comune di Quattordio, il rispetto di tutti gli obblighi e dei divieti, descritti in narrativa, contenuti nel Codice Civile, con particolare riferimento agli articoli 892, 893, 894, 896, nonché nel D. Lgs. 285/1992, e s.m.i., Codice Della Strada, con particolare riferimento agli articoli 15 comma 1 lettera c) e lettera g), 16, 17, 18, 29, 31, in particolare, di provvedere:

- a) al taglio e potatura degli alberi, che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possano cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati;**
- b) al taglio di rami o siepi che si protendano sulle strade ad uso pubblico;**
- c) alla pulizia delle scarpate e delle rive prospicienti le strade;**

- d) alla cura del deflusso delle acque impedendo movimenti franosi;**
- e) ad astenersi dall'occupare i canali di scolo delle acque e le banchine;**
- f) ad astenersi dall'imbrattare, provvedendo alla pulizia, la sede viabile con materiali estranei, specie in caso di passaggio di mezzi operativi agricoli;**
- g) ad adottare le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo, danneggiamento e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;**
- h) alla rimozione, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicata, gelate, intense precipitazioni od altre cause, degli alberi e dei rami, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze, nonché di tutti i materiali estranei comunque occupanti la sede stradale e le banchine;**

A V V E R T E

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore.

Per ogni altra violazione alle altre disposizione del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 ; in caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. L'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutari inadempienti le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a carico degli stessi;

D I S P O N E I N O L T R E

- l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente ordinanza;
- la comunicazione della presente ordinanza al locale Comando Stazione Carabinieri, al Comando Polizia Municipale di Quattordio (AL);

- la pubblicità della presente mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e tramite affissione di manifesti in tutto il territorio Comunale.

RENDE NOTO CHE:

ai sensi dell'articolo 3 L. 241/1990e s.m.i. contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione:

A) Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di Alessandria, nel termine di giorni trenta; B) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta; C) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi;


Autorità competente il Sindaco del Comune di Quattordio
Ufficio in cui prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile del Procedimento Amministrativo: il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Elisa Orlandi.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs, 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento ex art. 192 D.Lgs. 267/2000; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento ai sensi della normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato; 2) i soggetti proprietari; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003;

Il presente provvedimento è da intendersi anche come comunicazione di avvio del procedimento a sensi della Legge 241/1990.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Quattordio, 19.09.2024

**IL SINDACO**
Anna Margherita Venezia
Anna Margherita Venezia